

La Camera,

premesso che:

le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;

tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;

il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;

è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;

tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;

tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto,

impegna il Governo

ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico attraverso la defiscalizzazione delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ferroviario.

9/4447/**113**. Raffaldini, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

premesso che:

la manovra di finanza pubblica in corso di approvazione è assolutamente carente per quanto riguarda gli interventi a favore del settore commerciale: preoccupa in primo luogo l'assenza di misure finalizzate al rilancio dei consumi, mentre si preannuncia un Natale di recessione e non si riesce a vedere la fine del tunnel

che, soprattutto per le piccole imprese commerciali, dura ormai da qualche anno;

mancono le necessarie misure per restituire fiducia e potere d'acquisto alle famiglie, e per dare alle imprese la possibilità di investire nei processi di modernizzazione e recuperare competitività;

la crisi dei consumi ha raggiunto livelli drammatici ed è resa ancora più grave dalle polemiche sugli aumenti dei prezzi che individuano nei commercianti i principali responsabili della situazione e creano un clima di diffidenza nei consumatori;

l'aumento dell'inflazione e il rincaro dei prodotti di largo e generale consumo non possono essere addebitati al solo dettaglio, la manovra addita invece i dettaglianti come gli unici responsabili degli aumenti dei prezzi e li minaccia di inviare la Guardia di Finanza nei negozi per fermare la crescita dei prezzi, avviando un'inedita campagna di colpevolizzazione e di denigrazione che nasconde la sostanziale incapacità dell'esecutivo di rilanciare i consumi;

la corsa agli aumenti dei prezzi deve essere ricercata soprattutto negli aumenti alla produzione, nei costi di intermediazione, nelle variazioni di alcuni prodotti, in particolare dell'ortofrutta, dovuti a fenomeni stagionali, al deperimento della merce e all'invenduto;

in questa delicata situazione Il Governo ha invocato una nuova ondata di aperture di strutture della grande distribuzione, ben sapendo che nei territori nei quali la grande distribuzione prevale ed i piccoli negozi sono ormai una sparuta minoranza, i prezzi non sono affatto calati: anzi lo strapotere delle grandi strutture di vendita che copre il 55 per cento del mercato di prodotti alimentari, non ha affatto bloccato l'inflazione e anzi determina molto spesso tensioni al rialzo dei prezzi di alcuni prodotti;

tra le misure di carattere fiscale a favore dei commercianti, il governo ha

annoverato il cosiddetto « concordato preventivo » con la conseguente eliminazione degli scontrini fiscali;

si tratta di una misura che mette in discussione gli studi di settore ormai collaudati ed ai quali le associazioni di categoria hanno dato il proprio contributo spingendo i propri soci ad aderirvi;

questa nuova misura di finanza creativa supera nei fatti un regime ormai consolidato, inventando un altro sistema di drenaggio finanziario a carico delle imprese già fortemente penalizzate da tasse, tariffe e costi di gestione sempre più elevati (affitti, adeguamento alle normative anti-fumo, sistemi di sicurezza, eccetera) e collegandolo allo spauracchio di controlli mirati e punitivi da parte della Guardia di Finanza,

impegna il Governo

a ripristinare nel breve periodo le agevolazioni per il commercio eliminate dalle due ultime leggi finanziarie, a partire dal credito d'imposta per le spese di riqualificazione della rete distributiva;

a valutare la necessità di introdurre una normativa specifica per diffondere gli strumenti di pagamento con moneta elettronica e per gli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico;

a reiterare con un prossimo provvedimento la norma volta a finanziare l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tramite credito d'imposta;

a introdurre nel breve periodo agevolazioni per favorire l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto.

9/4447/114. Ruggia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — produce un'indiscutibile conseguenza di delegittimazione e compromissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di sviluppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle aspettative di impunità che ha caratterizzato i comportamenti dei tanti che hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la sanatoria ivi prevista, se da una parte estingue le conseguenze penali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall'altra lascia quasi del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e altresì grava sulle amministrazioni locali l'onere dell'approntamento di tutti i servizi e strutture proprie dell'urbanizzazione;

l'abusivismo, sovente, rischia di comportare nel tempo conseguenze sulla sicurezza e la stabilità degli edifici;

l'articolo 32, comma 35, lettera b), irresponsabilmente prevede l'obbligo della predisposizione di una specifica perizia di idoneità statica solo per quegli abusi che comportino opere di volumetria superiore a 450 metri cubi, senza nulla specificare riguardo all'eventualità che si tratti di volumetrie che si sviluppino in piano o su più livelli,

impegna il Governo

nell'emanazione della normativa di attuazione della suddetta disciplina ai fini della valutazione degli organi tecnici che saranno chiamati a vagliare le domande di condono, sotto il profilo dell'idoneità tecnica, a prescrivere l'obbligo della predisposizione della perizia statica per tutte le opere che si sviluppino su più livelli.

9/4447/115. Sandri.

La Camera,

considerato l'importanza strategica per il nostro paese dell'intero comparto dell'economia del mare con particolare riferimento ai cantieri di costruzione e riparazione navale, ai porti e alla flotta;

vista la crescita del settore e il suo contributo all'occupazione e allo sviluppo realizzato negli anni trascorsi;

rilevato che una tale dinamicità e capacità di competizione internazionale si sono manifestate anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata e di investimenti pubblici significativi,

impegna il Governo

a predisporre il necessario piano di investimenti nella portualità sia in riferimento alle opere infrastrutturali, sia per ciò che riguarda le misure per la *security* e a realizzare la completa autonomia finanziaria delle Autorità Portuali;

a definire, per i lavoratori portuali il pagamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro conseguenti al verificarsi dei picchi di manodopera, come previsto dal rinnovo contrattuale del settore.

9/4447/**116**. Susini, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Tidei.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici,

premesso che:

l'articolo 32-*bis* istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

ad assegnare una quota delle risorse del Fondo al Dipartimento della Protezione Civile per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.

9/4447/**117**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vianello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32, nell'ambito della pianificazione di interventi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica, contiene più volte il richiamo alla necessità del ricorso ad intese tra lo Stato e le regioni;

il comma 24, in particolare, prevede che l'Agenzia del demanio — di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali — sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisponga un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali;

alla luce della importante sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, che incide in maniera significativa sul sistema delle fonti del diritto e nei dialettici rapporti tra i livelli di governo statale e regionale, la previsione di una intesa tra lo Stato e le regioni interessate diviene elemento valutativo essenziale alla quale si subordina l'operatività dell'intera disciplina stabilita dall'articolo 117 della Costituzione;

essendo l'intesa tra i diversi livelli di governo cui la Corte fa riferimento sempre fondata sull'applicazione del principio di lealtà e non potendo, quindi, essere piegata ad alcun uso strumentale di interdizione o di veto — ne emerge la assoluta necessità di perseguire una piena e totale condivisione su tutte le materie di competenza concorrente, tale da ri-

chiedere l'anticipazione dell'intesa tra Stato e regione nella delicata e decisiva fase prodromica alla assunzione delle decisioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento che, ferme restando le competenze in capo agli organismi attualmente deputati alla assunzione di decisioni condivise tra i diversi livelli di governo, tra cui la stessa Conferenza Stato-Regioni, sia finalizzato all'individuazione di forme e modalità ulteriori atte a garantire una piena e costante condivisione delle decisioni già dal loro momento formativo.

9/4447/**118**. Vigni, Cordoni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447,

premesso che:

presso il Parlamento è in corso di discussione una Proposta di legge (Testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2166 e abbinato), già approvata, in sede referente, dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, in materia;

tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare la proposta di legge che prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti al fine di realizzare una rete di servizi per le persone disabili e per il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura, e di erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita;

la predetta proposta di legge prevede una copertura finanziaria da ottenersi mediante l'introduzione di un im-

posta addizionale per il sostegno della non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche;

il Governo ha espresso parere contrario a tale ipotesi di copertura,

impegna il Governo

a formulare una proposta operativa che affronti concretamente il problema della copertura economica del provvedimento.

9/4447/**119**. Zanotti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 32-*bis* istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del Fondo, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico in conformità alla normativa vigente.

9/4447/**120**. Zunino.

La Camera,

premesso che:

obiettivo principale del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è favorire lo sviluppo, stimolando il rilancio dell'economia tramite interventi specifici in settori strategici del sistema produttivo nazionale;

una disposizione del provvedimento tendente al conseguimento del citato obiettivo, riguarda il rinnovo delle agevolazioni in materia di accise per le

imprese, di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge, n. 269 del 2003. La misura ha l'indubbio vantaggio, da un lato, di favorire la produzione ed il consumo di fonti energetiche (carburanti e combustibili) adatte a ridurre le emissioni inquinanti e tutelare l'ambiente, dall'altro di mantenere in esercizio i cicli di produzione e di lavoro industriale appositamente realizzati per la preparazione di questo tipo di energia potenziale;

un'analoga iniziativa, riguardante la riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fine di tutela ambientale e di origine agricola, era stata introdotta nel nostro quadro normativo già nel dicembre del 2000, dall'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). La disposizione in oggetto si riferisce alla realizzazione di un progetto sperimentale che nell'ambito dell'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta per il bioetanolo e per l'ETBE, oltre che per altri additivi derivati da biomasse, tende a stimolare l'uso di fonti rinnovabili di origine agricola nel settore dei carburanti. Tale progetto avrebbe una durata triennale e per ciascun anno del triennio vi sarebbe la previsione di una spesa di limite massimo di 15 milioni di euro;

a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, la misura di agevolazione di cui trattasi, purtroppo, ancora non risulta essere applicata;

in effetti, in ragione del fatto che era imminente la scadenza della validità della citata previsione agevolativa, senza che fosse stato realizzato il progetto pilota entro il triennio 2001-2003, la relativa decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2001, è stata differita al 1° gennaio 2003 dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);

per rendere applicabile la norma di cui trattasi, è necessaria l'emanazione di un decreto interministeriale, da adottarsi a cura del Ministro dell'economia e delle finanze. Come per i passati anni, neanche durante il corso del 2003 questo decreto è stato emanato;

sembra che l'impedimento sia dovuto a chiarimenti chiesti dalla Commissione europea circa la natura degli aiuti che verrebbero concessi, chiedendo assicurazioni per non incorrere nel pericolo di infrangere le regole della concorrenza;

in situazioni equivalenti riguardanti l'introduzione di domande di deroghe relative all'applicazione di una riduzione o esenzione delle aliquote delle accise sui biocarburanti, si è proceduto in maniera molto più veloce ed efficiente;

in tali circostanze le autorità italiane hanno provveduto all'emanazione dei relativi regolamenti applicativi delle corrispondenti disposizioni legislative, ma sospendendone l'applicazione (in particolare dei dispositivi di riduzione dell'accisa) fino all'ottenimento dell'autorizzazione di deroga chiesta al Consiglio;

per ciò che concerne la questione di cui sopra, sulla defiscalizzazione del bioetanolo e dell'ETBE di origine agricola da impiegare come biocarburanti, si deve far presente che il decreto interministeriale che dispone l'applicazione del progetto sperimentale e l'esecuzione della relativa disposizione legislativa, è stato da tempo approvato dal nostro Governo, ma non si provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, perché in attesa dell'autorizzazione della deroga da parte del Consiglio;

al fine di non correre il rischio che passino inutilmente anche gli altri tre anni utili per beneficiare delle agevolazioni previste ai sensi di cui sopra, sarebbe auspicabile che il Ministro dell'economia e delle finanze provvedesse comunque all'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 1, capoverso 6-ter, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sospendendone convenientemente l'applicazione fino a quando le autorità comunitarie competenti non abbiano concesso la relativa autorizzazione. Questa operazione servirebbe per impegnare le risorse previste e per poter realizzare il progetto anche oltre il triennio 2003-2005,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni più utile iniziativa adatta per rendere esecutive ed applicabili le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in materia di riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fine di tutela ambientale.

9/4447/**121**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Burani Procaccini, Grillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie di natura meramente speculativa, prevedendo:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative, con l'istituzione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate;

b) una destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri.

9/4447/**122**. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Nesi, Bellillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la situazione previdenziale complessiva per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale.

9/4447/**123**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sgobio, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Burlando.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a fare comunque salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003, il cui *iter* non è ancora concluso.

9/4447/**124**. Diliberto, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Bellillo, Burlando.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero della difesa il « Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti », al fine di riconoscere il sacrificio degli italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti a titolo di risarcimento per le sofferenze

subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale.

9/4447/**125**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Armando Cossutta, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Michele Ventura.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge in esame siano concessi, con la stessa decorrenza ivi prevista, esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto e che alla data del 1° ottobre 2003 non abbiano ancora raggiunto i 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva.

9/4447/**126**. Vertone, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Bellillo, Mazzarello, Burlando, Zanella, Delbono.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valorizzare, secondo gli strumenti previsti dalla normativa vigente, i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti e te-

stimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche.

9/4447/**127**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Benvenuto, Michele Ventura, Zanella.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere a partire dal periodo d'imposta 2004, ai fini della tassazione dei redditi delle persone fisiche, il recupero delle detrazioni non godute per in capienza del debito d'imposta.

9/4447/**128**. Nesi, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Morgando, Lettieri, Michele Ventura, Zanella, Battaglia, Pistone.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2811, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

9/4447/**129**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Rizzo, Bellillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre, senza oneri per il bilancio dello Stato, corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni e ad assicurare inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

9/4447/**130**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bellillo, Rizzo, Maura Cossutta, Pistone.

La Camera,

in occasione dell'esame del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2004-2006;

premesso che:

l'articolo 26 del provvedimento contiene disposizioni in merito alla cessione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e apporta modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

in particolare il comma 5 dell'articolo 26, modificando il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 321 del 2001, dispone che gli immobili di pregio, in genere quelli situati nei centri storici, che sono in stato di degrado o che necessitano di interventi di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edi-

liaziona possono essere dismessi secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;

ciò significa che, applicando il comma 8 del citato articolo 3, i medesimi immobili, se ad uso residenziale, possono essere venduti in opzione ai conduttori al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento;

anche se in stato di degrado, si tratta comunque di immobili con un valore particolare, i cui attuali inquilini sono stati già agevolati nell'averne la disponibilità abitativa;

è necessario evitare casi in cui un abbattimento di prezzo del 30 per cento possa creare situazioni di particolare vantaggio per i conduttori agiati, che acquistano in opzione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che favoriscono l'applicazione della riduzione di prezzo pari al 30 per cento degli immobili situati nei centri storici, ma non più considerati di pregio, ai casi in cui il reddito complessivo del conduttore acquirente o del nucleo familiare appartenga alla fascia medio-bassa.

9/4447/**131**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

al 31 dicembre 2003 scadranno le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, e prorogate da ultimo dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002;

non sono venute meno le motivazioni delle suddette agevolazioni fiscali anche al fine di contribuire concretamente alle esigenze delle zone montane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica, di assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurato l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9/4447/**132**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Olivieri, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

al comma 11-*quater* dell'articolo 26 è prevista la vendita degli alloggi della difesa non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, «secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa»;

le peculiari caratteristiche di operatività e funzionalità cui devono rispondere gli alloggi alienabili sono già oggettivamente indicate dal presente decreto;

impegna il Governo

a considerare, nell'individuazione degli alloggi alienabili ubicati nelle infrastrutture militari, tutti quelli che non siano posti a loro diretto e funzionale servizio.

9/4447/**133**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Coronella, Gamba.

La Camera,

premesso che:

in Italia, le aree urbane risultano quotidianamente congestionate dal traffico veicolare privato che, peraltro, rappresenta il principale fattore di inquinamento atmosferico;

le regioni e gli enti locali hanno preso varie iniziative per migliorare la

vivibilità urbana, attraverso la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro;

sono state spese o risultano programmate per i prossimi anni, risorse finanziarie aggiuntive da parte di alcune regioni, per costruire o completare nuove reti di trasporto ferroviario metropolitano in accordo con comuni e province;

il lavoro svolto mira ad incentivare e favorire l'utilizzo dei servizi pubblici di trasporto e la messa a disposizione di nuovi servizi che permettano di limitare i problemi legati al traffico e all'inquinamento;

prevalentemente sono lavoratori dipendenti e/o studenti coloro che giornalmente utilizzano i mezzi e i servizi pubblici di trasporto e risulta urgente la necessità di assumere politiche nazionali d'incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto;

appare importante attuare, possibilmente già con la prossima legge finanziaria, alcune misure di stimolo per sostenere il reddito familiare e l'uso dei mezzi pubblici, prevedendo la deducibilità fiscale degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblici locali;

le conseguenze immediate di tale provvedimento ricadrebbero positivamente sull'incremento dell'uso dei mezzi pubblici e rappresenterebbero un primo significativo risultato per diminuire le tasse familiari. In questo modo verrebbe inoltre premiata la scelta di coloro i quali da tempo hanno scelto i mezzi pubblici di trasporto (particolarmente quelli ferroviari) nonostante i frequenti disagi dovuti a disservizio per mancanza di adeguati finanziamenti;

impegna il Governo

ad assumere un apposito provvedimento necessario per la deducibilità fiscale della spesa per abbonamenti ai servizi pubblici locali in modo da consentire anche agli studenti che sostengono tali spese di usufruire nell'ambito della dichiarazione fiscale familiare dell'agevolazione.

9/4447/**134**. Bellini.

La Camera,

in sede di discussione e approvazione del disegno di legge n. 4447, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

considerata l'esigenza di semplificare e razionalizzare l'operatività della disciplina del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del predetto decreto-legge, di rendere la stessa coerente con i principi informativi della riforma del sistema fiscale statale approvata con la legge 7 aprile 2003, n. 80, nonché sufficientemente vantaggiosa da indurre i soggetti interessati a richiederne l'applicazione;

rilevata la necessità di garantire che l'istituto sia riservato alle imprese ed ai lavoratori autonomi che hanno connotazioni di correttezza nei comportamenti fiscali, con esclusione quindi di coloro che in ragione di azioni penali avviate per reati tributari o di gravi irregolarità contabili non offrono l'affidabilità necessaria per fruire della modalità di tassazione in esame;

tenuto, altresì, conto dell'importanza che le scritture contabili rivestono ai fini della determinazione e del controllo del reddito effettivamente conseguito, in considerazione dell'esigenza di equa ripartizione del carico fiscale,

impegna il Governo

a promuovere, entro il 1° gennaio 2004, data in cui il provvedimento dispiegherà la sua efficacia, le modificazioni normative volte a:

1) escludere dal concordato i soggetti passivi nei cui confronti o nei confronti dei cui rappresentanti legali in carica negli ultimi 5 anni sia stata avviata, alla data di scadenza del termine per l'adesione, l'azione penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché i soggetti pas-

sivi nei cui confronti sia stata accertata, alla medesima data, l'omissione della tenuta o l'inattendibilità delle scritture contabili nei periodi d'imposta interessati dal concordato;

2) a posticipare il termine ultimo per procedere alla comunicazione di adesione al concordato dal 16 marzo 2004 al 30 aprile 2004;

3) a stabilire che l'applicazione del concordato preventivo comporta, comunque, l'osservanza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa vigente e l'eliminazione dell'obbligo di documentazione delle operazioni, salvo richiesta del cliente;

4) a prevedere, considerato il carattere sperimentale della disciplina e la fase di stagnazione dell'economia (Pil non superiore all'1 per cento annuo):

a) che sia i maggiori ricavi sia i maggiori redditi da dichiarare per il 2003 e il 2004 vengano misurati secondo percentuali più contenute;

b) che i maggiori ricavi e i maggiori redditi da dichiarare per il 2004 vengano misurati sulla base di quelli minimi concordati per il 2003, secondo l'impostazione adottata dal testo originario dell'articolo 33, e non sui ricavi e redditi dichiarati per il 2003, che potrebbero risentire di entrate eccezionali non ripetibili l'anno successivo;

c) che la possibilità di raggiungere i ricavi concordati mediante adeguamento in dichiarazione valga, oltre che per l'anno 2003, anche per l'anno 2004, senza alcun limite, evitando il tal modo problemi per i soggetti che intendono avvalersi del concordato e che emettono esclusivamente fatture;

5) ad applicare l'aliquota del 23 per cento o del 33 per cento sui redditi effettivi dichiarati eccedenti rispetto a quelli concordati;

6) a precisare che, in caso di presentazione del condono tombale (articolo 9) o di utilizzazione del concordato (arti-

colo 7) di cui alla legge n. 289 del 2003, non si deve effettuare alcun pagamento per determinare i ricavi congrui 2001 da assumere ai fini del calcolo del concordato preventivo;

7) a chiarire che la decadenza dall'agevolazione per un anno (ad esempio il 2004) non coinvolge l'anno precedente (ad esempio il 2003), se per esso il contribuente ha dichiarato i ricavi (o compensi) e i redditi minimi richiesti.

9/4447/**135**. Leo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (A.C. 4447);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);

se, per un verso, l'articolo richiamato sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;

per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per acquisto di partecipazioni azionarie;

non menzionandole espressamente, l'articolo 14 potrebbe causare grave nocuo-mento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;

ciò recherebbe, inoltre, gravi ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere;

impegna il Governo:

ad adottare nell'ambito della manovra di finanza pubblica le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la privatizzazione delle imprese in mano agli enti locali;

ad adottare altresì, ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quelle delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica;

ad assumere, infine, ogni iniziativa di immediata comunicazione volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.

9/4447/**136**. Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 50 introduce a partire dal 1° gennaio 2004, la Tessera del cittadino, e la costituzione di banche dati centralizzate, in cui dovranno confluire tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche;

la conseguenza dall'attuazione di queste norme, è una sorta di catalogazione della condizione sanitaria di tutti i cittadini che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale, con tutti i rischi connessi per il mantenimento del diritto di privacy su un aspetto così delicato come la salute;

attraverso i farmaci prescritti e le prestazioni specialistiche ottenute, potrebbe essere infatti sempre possibile ricostruire la storia sanitaria di ciascun soggetto;

la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali a fine ottobre scorso, aveva richiamato l'attenzione su una strumentazione, questa voluta dal Governo, che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni concernenti la salute e quindi protette da particolari garanzie;

lo stesso Presidente dell'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, ha inoltre inviato il 12 novembre scorso una allarmata lettera ai capigruppo parlamentari, evidenziando come questa norma leda chiaramente il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ponendosi altresì in contrasto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;

c'è inoltre da ricordare che la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti, ma non possono tradursi in una limitazione del diritto alla protezione dei dati personali;

impegna il Governo:

ad adottare le adeguate iniziative normative al fine di escludere il trattamento dei dati sensibili degli assistiti.

9/4447/137. (Testo modificato nel corso della seduta). Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede disposizioni inerenti la regolarizzazione delle violazioni edilizie e disposizioni riguardanti la sanatoria delle occupazioni abusive di aree demaniali: in pratica, ancora una volta — la terza in meno di venti anni —, il Governo vara un condono edilizio di vaste proporzioni, con preoccupanti conseguenze sul piano della tutela del territorio e dell'ambiente;

gli immobili realizzati in assenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione dei rischi sismici e idrogeologici ovvero i cui impianti elettrici, idrici, fognari e di smaltimento delle acque reflue non rispondono alle norme di legge, costituiscono un evidente pericolo per la sicurezza del territorio e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone;

la norma citata costituisce un *vulnus* di eccezionale gravità, poiché concede benefici economici ai cittadini che hanno violato o eluso la legge in materia urbanistica, con grave pregiudizio della sicurezza del territorio e incidendo negativamente sui diritti collettivi;

sulla base dei dati forniti dal Cresme (Centro di ricerche economiche e sociologiche del mercato edilizio) si può affermare che:

il patrimonio residenziale abusivo, realizzato a partire dal 1994 è stimabile in circa 362.000 abitazioni con una superficie media di circa metri quadrati 138, per una superficie totale di circa 50 milioni di metri quadrati;

i costi di urbanizzazione — cioè di collegamento ai servizi essenziali per l'abitare che i singoli enti locali si trovano ad affrontare — ammonterebbero ad un totale di 8,7 miliardi di euro;

al netto degli oneri, pagati dai promotori di iniziative edilizie all'atto del ritiro delle autorizzazioni ad edificare, si

ha un disavanzo rispetto ai reali costi di urbanizzazione che gli enti locali sono chiamati ad affrontare pari ad un totale nazionale di euro 4,7 miliardi, a fronte delle risorse acquisibili dalle sanzioni che sarebbero invece pari a circa euro 3,1 miliardi;

molto preoccupante risulterebbe la posizione finanziaria dei comuni che, a fronte di un introito dello Stato per la copertura della Finanziaria 2004 di 3,1 miliardi di euro, si troverebbero a sostenere costi per oltre 8,7 miliardi di euro, con una copertura di soli 4,0 miliardi di euro, e un conseguente disavanzo netto di 4,7 miliardi di euro;

considerando tale disavanzo, l'ipotizzata compartecipazione degli enti locali al 10 per cento delle oblazioni incassate, risulterebbe comunque insufficiente, con una riduzione soltanto parziale del deficit da 4,7 miliardi a 4,4 miliardi di euro;

preoccupazioni analoghe sono state espresse dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), nella recente Assemblea di Firenze, la quale ha rilevato che, fra i principali elementi di criticità delle disposizioni sul condono, figurano « l'ampia sanatoria delle costruzioni, anche di quelle realizzate in aree di fragilità ambientale e storica; gli elevati costi per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari per l'inserimento organico dei manufatti abusivi nel contesto ambientale, rispetto dell'esiguità degli oneri concessori; l'insufficiente chiarezza in alcune definizioni e la difficoltosa applicabilità delle norme »; sempre l'ANCI ricorda e sottolinea che il disavanzo per i comuni, derivante dall'applicazione della norma, ammonterebbe a 3,38 miliardi di euro solo per le spese di investimento-impianto per la sanatoria;

sulla base delle predette considerazioni si può affermare, come dichiarato dal Ministro Lunardi in data 16 dicembre 2002, che « Il condono è un provvedimento inopportuno, non produce effetti economici e non è in linea con il nuovo assetto istituzionale »;

come sottolineato dalla nota del Servizio Bilancio dello Stato, la norma di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame reca significative difficoltà relative di carattere interpretativo e applicativo, al punto da poter condizionare l'integrale conseguimento degli obiettivi di gettito;

la norma non chiarisce in modo esplicito se sia applicabile alle nuove costruzioni non residenziali e un'eventuale esclusione delle citate tipologie abitative, così come si evincerebbe dalla lettura del testo, renderebbe sovrastimato il gettito atteso dalle previsioni del Governo;

anche attraverso un'analisi comparata con i precedenti condoni edilizi del 1985 e del 1994 è facile prevedere che la quota di adesione alla sanatoria — stimata dal Governo in un valore pari al 56 per cento degli immobili abusivi censiti — appare decisamente ottimistica, soprattutto se si tiene conto del consistente incremento dell'importo unitario delle oblazioni e la mancata previsione di riduzioni connesse a situazioni di disagio abitativo;

nella relazione tecnica del Governo è del tutto assente l'indicazione che dimostri l'effettiva possibilità da parte delle amministrazioni territoriali di compensare gli oneri derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi con il gettito di propria competenza, tenendo conto anche della possibilità, riconosciuta ai medesimi enti, di aumentare l'importo dell'oblazione o degli oneri concessori e dei diritti previsti per il rilascio dei titoli abitativi edilizi;

per quanto concerne la sanatoria per occupazioni abusive delle aree demaniali va rilevato che la relazione tecnica non prende in considerazione una possibile mancata adesione da parte dei contribuenti potenzialmente interessati e, inoltre, non tiene conto dell'esclusione, inserita durante l'esame al Senato, delle aree del demanio marittimo, fluviale e lacuale dalla sanatoria, determinando un probabile ulteriore errore per eccesso nella stima del gettito;

sulla base di un'analisi incrociata dei dati forniti dal CRESME in materia di abusi edilizi sul territorio nazionale, delle leggi regionali approvate in materia urbanistica e dei ricorsi presentati da alcune regioni e province autonome si può stimare una riduzione del gettito della norma sul condono pari a 1,2 miliardi di euro, con ripercussioni rilevanti sul quadro dei conti pubblici;

L'edilizia abusiva coinvolge spesso aree di pregio ambientale o comunque poste sotto tutela, senza alcuna garanzia per quanto concerne i rischi idrogeologici, il flusso delle acque piovane e l'incolumità delle persone;

le amministrazioni locali, ciascuna per le proprie competenze, si troveranno costrette a garantire i servizi di abitabilità delle strutture sanate e ciò comporta un aggravio non previsto dei bilanci comunali, che si sommerà ai tagli dei trasferimenti disposti dalle ultime manovre economiche e costringerà i comuni a ridurre i servizi destinati alla collettività;

appare gravemente immorale il tentativo, peraltro inefficace, di ripianare i conti dello Stato attraverso uno strumento che, non solo crea una disparità tra i cittadini, ma che comporta inevitabilmente un oggettivo aumento della fragilità del territorio e dei rischi legati ad eventi calamitosi, visto che non è da escludere l'ipotesi che vengano sanati abusi edilizi realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico;

lo stesso Capo Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, ha affermato che la sanatoria di immobili privi della necessaria sicurezza strutturale o realizzati in zone a rischio idrogeologico o sismico, comporterebbe — a fronte di un modesto vantaggio per i conti pubblici — oneri aggiuntivi ingentissimi per far fronte all'aumento dei rischi derivanti da calamità naturali e che le costruzioni abusive realizzate in aree esposte ai vari tipi di rischio sono almeno il trenta per cento del totale;

ogni provvedimento di sanatoria costituisce un atto discriminatorio nei confronti di tutti i cittadini onesti che hanno costruito le proprie abitazioni nel rispetto delle regole e della legge e che questo ulteriore condono può costituire una istigazione all'illecito, minando nel profondo la credibilità dello Stato e la certezza del diritto;

impegna il Governo a:

prevedere che:

le opere abusive realizzate su area demaniale, o appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, o comunque sottoposta a vincoli di qualunque genere, siano acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate;

in caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione sia effettuata a favore dell'amministrazione comunale;

l'acquisizione dell'area possa essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita;

l'acquisizione abbia effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile;

redigere l'elenco delle opere abusive non sanabili e indicare lo stato dei procedimenti relativi, al fine di avviare l'esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità;

garantire il ripristino e la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi a spese di responsabili degli abusi;

disporre che le aree acquisite possano essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo;

consentire l'uso temporaneo dell'abitazione realizzata abusivamente solamente qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione sia stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 2002;

b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) il responsabile dell'abuso si impegni a corrispondere allo Stato un'indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni, nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione;

d) il responsabile dell'abuso abbia realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non sia superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

istituire un apposito nucleo di coordinamento per il controllo del territorio e la repressione dell'abusivismo edilizio, che si avvalga delle competenze e della professionalità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza, che realizzi una banca dati degli immobili situati nel territorio nazionale, accerti la realizzazione di nuovi abusi edilizi ed intervenga immediatamente attraverso la demolizione delle opere realizzate abusivamente.

9/4447/138. Lion, Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,

premessi che:

la Campagna Italiana Contro le Mine — ONLUS, entità che raccoglie al suo

interno organizzazioni non governative e istanze della società civile italiana impegnate nella lotta contro le mine, e che rappresenta sul territorio italiano la Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine, Premio Nobel per la Pace nel 1997, ha bisogno di risorse economiche adeguate allo svolgimento del suo importante impegno umanitario;

il Fondo Nazionale per lo Sminamento Umanitario, istituito dalla Legge n. 58 del 2001, dispone di finanziamenti insufficienti per far fronte alle molteplici esigenze che l'impegno per la bonifica dei territori minati necessita;

lo stesso Sottosegretario agli Affari Esteri, onorevole Mantica, durante la presentazione del rapporto annuale sulle mine Landmine Monitor 2003 il 9 settembre di quest'anno, ha dichiarato che le risorse a disposizione non sono sufficienti;

come evidenziano i dati contenuti nell'edizione 2003 del Landmine Monitor Report, la situazione di inquinamento da mine nel mondo rimane drammatica, e la necessità di interventi a favore delle popolazioni costrette a convivere quotidianamente con questo incubo rimane pressante;

sono almeno 82 i Paesi afflitti da questo flagello, che ha mietuto nel 2002 circa 20.000 vittime, l'85 per cento delle quali civili;

sebbene i finanziamenti stanziati a livello globale per l'azione contro le mine nel 2002 siano cresciuti del 30 per cento rispetto all'anno precedente, è necessario un ulteriore incremento se si vuole assicurare che i Paesi colpiti dalle mine possano raggiungere l'obiettivo di liberarsi da questo flagello nell'arco di 10 anni dall'adesione alla Convenzione;

secondo le agenzie internazionali che si occupano di sminamento, agli attuali livelli di finanziamento ci potrebbero volere 200 anni per bonificare il territorio della sola Bosnia-Erzegovina;

ulteriori finanziamenti sono inoltre necessari per realizzare programmi adeguati di assistenza e riabilitazione delle vittime, carenti in uno più aspetti in almeno 48 i Paesi;

di fronte ad una crisi di tali proporzioni, ed in considerazione della responsabilità morale che incombe sul nostro Paese per il ruolo svolto nella proliferazione delle mine nei decenni passati, l'Italia deve continuare ad offrire un contributo cospicuo alle attività volte ad eliminare il pericolo rappresentato da questi ordigni;

impegna il Governo:

a garantire che una parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto in esame possa essere destinato al fondo nazionale per lo sminamento umanitario.

9/4447/**139**. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premessi che:

il grave squilibrio tra le modalità di trasporto delle merci in Italia è in continuo e preoccupante aumento;

secondo quanto riportato dal Conto Nazionale dei Trasporti nel 1999 il traffico complessivo interno delle merci è stato pari a 242.221 milioni di tonnellate-km, con un aumento del 27 per cento rispetto al 1990 e la percentuale di trasporto su gomma è stata del 67 per cento;

lo squilibrio tra il trasporto stradale e le altre modalità è ancora più evidente se si tiene conto anche del traffico di distribuzione per distanze inferiori ai 50 km e per quello svolto da vettori stranieri, esclusi dalle statistiche su menzionate;

l'enorme mole di merci trasportate lungo le strade italiane causa dei gravi problemi di sicurezza, ambientali e di

disagio nei punti deboli della rete infrastrutturale, con particolare riferimento ai trafori ed ai valichi alpini, nei quali si concentra una percentuale rilevante dei transiti;

secondo i dati forniti da Confetra nell'anno 1998 circa 135 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi italiane, il 35 per cento in più rispetto al 1990; il valico più importante per entità di flussi di merce è il Brennero che, con quasi 30 milioni di tonnellate, ha pesato nel 1998 per oltre il 22 per cento dell'intero traffico che ha attraversato l'arco alpino, seguito dal Gottardo con circa 24 milioni di tonnellate;

per ridurre l'impatto dell'autotrasporto merci sul proprio territorio la Svizzera ha istituito un'imposta sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in conformità con il principio di responsabilità stabilito dal Trattato di Maastricht e alle linee guida definite dal libro bianco della Commissione Europea sui Trasporti, i quali affermano la necessità di tenere conto dei costi ambientali e delle ulteriori esternalità del trasporto stradale;

la tassa sul traffico pesante è lo strumento cardine, individuato dalla stessa Commissione Europea nel suo recente Libro Bianco sui Trasporti, per stabilire una volta per tutte la verità sui costi delle infrastrutture, « internalizzando » i costi esterni a carico della collettività, in particolare in aree sensibili quale quella alpina, dove vige la Convenzione internazionale delle Alpi;

secondo un calcolo effettuato dalla Commissione, ad oggi le tariffe medie stradali europee, per un mezzo pesante che copre 100 chilometri in pianura, si aggirano attorno agli 8.3 euro (16 mila lire), mentre secondo le stime della stessa Commissione Europea si dovrebbero pagare invece tra i 12 euro (23 mila lire) e i 24 euro (36 mila lire) per coprire i costi esterni (costi sanitari e danni alle colture provocati dall'inquinamento atmosferico, costi attribuibili all'usura e alle riparazioni delle infrastrutture, costi sanitari per il